



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF063
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 5

OGGETTO	CARO GASOLIO - ISTANZA PER CONSUMI DEL 1° TRIMESTRE 2018
RIFERIMENTI	DPR N. 277/2000; ART. 6 D.LGS. 26/2007, NOTA AGENZIA DOGANE 27.3.2018 N. 35398/RU
CIRCOLARE DEL	5/04/2018

Sintesi: agli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in conto proprio che per conto terzi, è riconosciuto un beneficio connesso con la spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, (cd. "caro petrolio").

Con la Nota 27.3.2018 n. 35398/RU l'Agenzia delle Dogane ha comunicato che, in relazione ai consumi effettuati tra l'1.1 e il 31.03 il beneficio è pari a € 214,18 per 1.000 di prodotto.

*Relativamente ai consumi effettuati nel 1° trimestre 2018 è necessario presentare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane **entro il prossimo 30/04/2018**.*

Come noto, agli esercenti l'autotrasporto di merci (sia in conto proprio che per conto terzi), è riconosciuto un credito d'imposta (cd "caro petrolio") relativo la spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.





N.B. L'agevolazione è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di **categoria almeno Euro 3** (Finanziaria 2016, con effetto dal 01.01.2016).

CREDITO D'IMPOSTA "CARO GASOLIO" - ASPETTI GENERALI			
SOGGETTI INTERESSATI	a)	AUTOTRAS- PORTO MERCİ	esercenti attività di autotrasporto merci: <ul style="list-style-type: none">▪ <u>conto terzi</u> o <u>in conto proprio</u>▪ con veicoli di massa complessiva massima ≥ 7,5 t
	b)	SERVIZI PUBBLICI	enti/imprese pubblici esercenti attività di trasporto pubblico locale (vi rientrano i soggetti pubblici o privati che svolgono servizi di linea di trasporto scolastico, anche con veicoli propri)
	c)		imprese di autoservizi di competenza statale, regionale o locale
	d)		enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (si ritengono esclusi gli impianti sciistici in quanto privi di pubblica finalità).
ESCLUSIONI	<p>Dal 1/01/2016 il credito d'imposta non spetta per i consumi dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore (art. 1 c. 645 L. 208/2015)</p> <p>Sono, inoltre, esclusi i veicoli per trasporto di beni di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate (in attesa di autorizzazione della Commissione UE)</p>		
MISURA CREDITO D'IMPOSTA	<p>L'Agenzia delle Dogane ha stabilito che (Agenzia Dogane 27.3.2018 n. 35398/RU) :</p> <p>➔ per i consumi effettuati tra il 01/01/2018 e il 31/03/2018</p> <p>➔ la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18 per 1.000 litri di prodotto</p>		
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	<p>Gli interessati devono inviare all'Agenzia delle Dogane l'apposita istanza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; essa va, quindi, presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">- entro il 30/04 credito sorto con riferimento ai consumi del I trimestre- entro il 31/07: credito sorto con riferimento ai consumi del II trimestre- entro il 31/10 credito sorto con riferimento ai consumi del III trimestre- entro il 31/01: credito sorto con riferimento ai consumi del IV trimestre		

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

	 N.B.: pertanto, per il riconoscimento del credito relativo ai consumi del primo trimestre 2018 , l'istanza va presentata entro il prossimo 30.04.2018								
LA PROVA DEI CONSUMI	Il credito d'imposta è subordinato alla prova dei consumi di gasolio con le seguenti modalità: → autotrasportatori merci (c/proprio o c/terzi): in generale tramite le fatture di acquisto → altri soggetti (imprese pubbliche di trasporto locale, ecc.): anche con la scheda carburante .								
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	La domanda va presentata, alternativamente : <ul style="list-style-type: none">in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente l'apposita dichiarazione ed i relativi dati salvati su apposito supporto informatico)in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari)								
UTILIZZI CREDITO D'IMPOSTA	Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none">se ≥ € 25, può essere utilizzato in compensazione (in F24) o chiesto a rimborsol'importo compensato e quello residuo vanno indicati nel quadro RU del mod. Redditipuò essere compensato in deroga al limite di € 250.000 (applicabile, in generale, ai crediti esposti nel quadro RU)non rileva ai fini Irpef/Ires, né ai fini IRAP (art. 5 c. 4 DL 452/2001).								
MODELLO F24	Va utilizzato il codice tributo "6740" , dove in corrispondenza: <ul style="list-style-type: none">del campo "rateazione / regione / prov / mese-rif": va indicato il numero della rata nel formato "NNRR" di cui "NN" rappresenta il trimestre solare di riferimento, mentre "RR" l'anno di consumo del gasolio di riferimentodel campo "anno di riferimento": va indicato, nel formato "AAAA", l'anno di presentazione della dichiarazione di riferimento <table><tr><th>Trimestre</th><th>Periodo di riferimento</th><th>Campo "rateazione"</th><th>Campo "Anno di rif."</th></tr><tr><td>1° trimestre 2018</td><td>gennaio – marzo 2018</td><td>"01175"</td><td>2018</td></tr></table> <div> Silenzio assenso: è opportuno attendere 60 gg dalla data di ricezione dell'istanza da parte delle Dogane, trascorso il quale, se non si riceve diniego, il credito si intende spettante (art. 4 c. 2 Dpr 277/2000).</div>	Trimestre	Periodo di riferimento	Campo "rateazione"	Campo "Anno di rif."	1° trimestre 2018	gennaio – marzo 2018	"01175"	2018
Trimestre	Periodo di riferimento	Campo "rateazione"	Campo "Anno di rif."						
1° trimestre 2018	gennaio – marzo 2018	"01175"	2018						
UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO IN PRECEDENZA	il credito non utilizzato in compensazione entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto va chiesto a rimborso presentando apposita istanza entro il successivo 30/06 . <div>Esempio: il credito relativo ai primi trimestri del 2016 poteva essere utilizzato in compensazione fino al 31/12/2017 e l'eventuale eccedenza non utilizzata entro tale termine dovrà essere chiesta a rimborso entro il prossimo 30/06/2018.</div> Al riguardo, si rammenta che fa "eccezione" l'utilizzo in compensazione del credito sorto con riferimento ai consumi del 4° trimestre : <ul style="list-style-type: none">4° trim.2016: può essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/20184° trim.2017: potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2019								

LE FIGURE NEGOZIALI AMMESSE - CHIARIMENTI DELLE DOGANE

L'Agenzia delle Dogane con Circ. n.4/D/2016 e Nota 35427/2016, ha precisato:

a)	quali sono le figure negoziali ammesse e, quindi, i soggetti tenuti a presentare l'apposita istanza
b)	i codici da utilizzare nel Quadro A-1 dell'istanza per indicare il "titolo di possesso" nei casi ammessi e non ancora contemplati dal software disponibile per la compilazione (<u>es:</u> usufrutto e acquisto con patto di riservato dominio), in attesa del relativo "aggiornamento".

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

PREVISIONI DELLA NORMA (art. 3 Dpr 277/2000): prevede che il **veicolo utilizzato per l'attività di autotrasporto** (in c/proprio o per c/terzi) per il quale è possibile fruire del bonus, **può essere**:

- di proprietà
- in locazione con facoltà di acquisto
- a noleggio senza conducente.



Circ. n. 4/2016 Agenzia Dogane: *"le figure negoziali ammesse di disponibilità degli autoveicoli... sono esclusivamente quelle previste dalle norme di settore del trasporto merci. Il beneficio fiscale in esame include due distinte categorie di esercenti (per conto terzi, in conto proprio) operanti nell'attività di trasporto merci, ciascuna delle quali sottoposta ad una specifica disciplina che ne stabilisce le condizioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l'esercizio nonché i vincoli di utilizzo dei mezzi".*

Pertanto, al fine di individuare i soggetti legittimati a presentare l'istanza per la fruizione beneficio fiscale, è necessario distinguere gli autotrasportatori per conto terzi da quelli in conto proprio.

AUTOTRASPORTATORI PER CONTO TERZI: gli autotrasportatori per conto terzi possono avere la **disponibilità dei veicoli** a titolo di:

- proprietà	- vendita a rate
- leasing (o locazione con facoltà di acquisto)	- usufrutto

AUTOVEICOLI IN LOCAZIONE O COMODATO: in primo luogo le Dogane ricordano che:

- la possibilità di concedere/utilizzare autoveicoli mediante **comodato** (situazione frequente nelle imprese condotte da familiari) **o locazione senza conducente**
- è **riservata alle imprese iscritte nell'Albo** degli autotrasportatori che utilizzano i mezzi per il trasporto c/terzi.



Nota: non è ammessa la sub-locazione e il sub-comodato.

In entrambi i casi, sono imposte cautele finalizzate a garantire la **effettività della sussistenza del contratto** stipulato.



COMODATO: il titolo di disponibilità del veicolo è documentato dall'esercente:

- dal contratto debitamente registrato
- oltre che con l'esibizione della copia vistata della dichiarazione sostitutiva resa alla Motorizzazione civile.

La situazione è analoga per quei contratti (**cd. "nolo a freddo"**) nei quali viene indicato un utilizzo per far fronte ad esigenze **"occasional"**.



Nota: con tali contratti (riconducibili alla locazione senza conducente), *"l'attività di trasporto merci viene svolta...mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti"*.

CONDIZIONI PER LA SPETTANZA DEL BONUS: la Nota n. 35427/2016 impone le seguenti condizioni:

a)	entrambe le imprese siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci c/terzi
b)	si configuri l'utilizzo "esclusivo" del veicolo nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione e ciò risulti in modo inequivoco dal contratto
c)	Il contratto sia redatto in forma scritta e riporti: <ul style="list-style-type: none"> - i dati relativi il noleggiante ed il noleggiatore - la data e la durata del contratto - i dati identificativi del veicolo
d)	Il contratto sia registrato .



AUTOVEICOLI IN LEASING

Altra situazione riscontrata nell'applicazione del beneficio riguarda il **veicolo**:

- **posseduto sulla base di un contratto di leasing** da un autotrasportatore c/terzi
- **concesso in uso** ad altro autotrasportatore c/terzi in forza di un distinto **contratto di locazione**.

In tal caso, precisa l'Agenzia delle Dogane:

- se le 2 ditte di autotrasporto c/ terzi, parti del contratto, sono entrambe iscritte all'Albo
- se la società di leasing resta estranea al contratto di locazione e risulta solo legata da un precedente rapporto negoziale con la ditta che concede in uso il mezzo

non è ravvisabile la sublocazione, in quanto:

- *"lo scopo del finanziamento esaurisce l'interesse immediato della locazione finanziaria"*
- *"la locazione del mezzo di trasporto da parte dell'esercente primo utilizzatore ad altra impresa locataria integra un'autonoma operazione economica non collegata al contratto precedente"*.

Si rileva, tuttavia, che "Per la certezza del titolo di possesso dell'autoveicolo, la trasferita disponibilità del mezzo di trasporto all'esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso presuppone il consenso prestato dall'impresa di leasing proprietaria, anche se espresso in forma preventiva..."

Pertanto, conseguito il perfezionamento del contratto di locazione, è legittimato al bonus:

- l'esercente autotrasporto merci c/ terzi iscritto nell'albo
- che detiene il veicolo concesso in locazione da un altro autotrasportatore c/terzi che lo ha a sua volta acquisito con un contratto di leasing.

AUTOTRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO

Anche gli autotrasportatori per proprio possono avere la **disponibilità dei veicoli** a titolo di:

- proprietà	- vendita a rate
- leasing (o locazione con facoltà di acquisto)	- usufrutto

Tuttavia, per questi, è **esclusa la possibilità di detenere i veicoli in locazione o in comodato**.

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO IN CASI PARTICOLARI

Nell'ambito della circolare in esame l'Agenzia delle Dogane fornisce, poi, indicazioni riguardo i soggetti legittimati a richiedere il bonus "caro petrolio" nelle seguenti particolari casistiche.

1)	CONSORZI
	<p>Nel caso il cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'attività sia esercitata in forma consortile mediante l'utilizzo di mezzi: <ul style="list-style-type: none"> - in parte intestati al consorzio - in parte intestati alle imprese consorziate (tutti iscritti all'Albo) ▪ il consorzio gestisce il distributore privato di carburante utilizzato per l'approvvigionamento <p>i requisiti dell'agevolazione "sono distintamente posseduti dai diversi soci consorziati e dal consorzio medesimo" ed ognuno realizza "autonomamente" le condizioni per ottenere il beneficio; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ciascun consorziato ed il consorzio stesso ▪ devono presentare la propria dichiarazione trimestrale ("separatamente" sottoscritta) riportante: <ul style="list-style-type: none"> - il totale dei litri di gasolio consumati - i dati identificativi dei singoli autoveicoli posseduti e usati nei servizi di trasporto effettuati.

Ai fini della compilazione dell'istanza, quindi:

- **ciascun consorziato**: nel **Quadro A-1** riporta il **totale dei litri consumati** risultanti dalle fatture emesse dal consorzio per l'erogazione del gasolio
- **il consorzio**:
 - Quadro B: riporta il totale dei litri acquistati di gasolio (risultanti da fatture emesse dal fornitore)
 - Quadro A-1: riporta i litri consumati da ciascuno dei propri mezzi riforniti.

In ogni caso, i litri dichiarati dai consorziati non vanno "considerati" nel totale dei litri del consorzio.

2) OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di conferimento d'azienda o di fusione, la **società conferitaria/incorporante, divenuta unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso, presenterà la dichiarazione trimestrale** (sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale), **sempreché iscritta nell'albo degli autotrasportatori**.

In tal caso all'istanza vanno allegate:

- **copia autenticata dell'atto notarile** di conferimento / fusione;
- **specificazione comunicata** nella quale sono riportati
 - i dati identificativi dei veicoli
 - gli estremi delle fatture di acquisto di gasolio intestati al precedente esercente.

La stessa procedura potrà essere osservata nei casi di contratto di affitto di azienda.

3) SEMIRIMORCHI PRIVI DI MOTORI AUTONOMAMENTE AZIONATI

Il **titolare di semirimorchi privi di motori** autonomamente azionati che:

- si avvale di trattori stradali di un altro vettore
- utilizza le stesse unità motrici per l'esercizio della propria attività e richiede il relativo bonus non può fruire del credito d'imposta anche se si è assunto l'onere del costo del carburante.

Ciò in quanto:

- il contratto stipulato si limita a disciplinare gli obblighi delle parti per l'esecuzione del servizio, ma la titolarità dell'unità motrice permane in capo all'intestatario della carta di circolazione, che esercita di fatto il possesso del veicolo e quindi risulta l'unico legittimato a richiedere l'agevolazione;
- non è ammesso che i medesimi mezzi siano indicati indistintamente nell'istanza di 2 diversi esercenti che ne assumono entrambi la disponibilità nello stesso periodo
- non è ammissibile un'istanza in cui nel Quadro A-1 siano indicati esclusivamente rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motori azionati autonomamente.

LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA TRIMESTRALE

In attesa che l'Agenzia delle Dogane provveda ad aggiornare il software per la compilazione della dichiarazione trimestrale, i soggetti interessati saranno tenuti ad **indicare nel quadro A-1 della dichiarazione trimestrale di rimborsi i seguenti titoli di possesso dell'autoveicolo**:

- **A (Proprietà)** ➡ per indicare l'**usufrutto**
- **B (Locazione con facoltà di compera)** ➡ per indicare l'acquisto con **patto di riservato dominio**
- **C (Locazione senza conducente)** ➡ per indicare il **comodato** senza conducente e le forme convenzionali adottate nel trasporto pubblico di persone.

QUADRO A-1								
AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI CON MASSA MASSIMA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 7,5 T								
AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE								
TARGA ⁽¹⁾	TITOLO DI POSSESSO ⁽²⁾	DATA INIZIO POSSESSO ⁽³⁾	DATA FINE POSSESSO ⁽⁴⁾	NUMERO FATTURE ⁽⁵⁾	NUMERO SCHEDE ⁽⁶⁾	LITRI CONSUMATI ⁽⁷⁾	KM PERCORSI ⁽⁸⁾	IMPORTO (Euro) ⁽⁹⁾